



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO Dott. Izzo Giovambattista

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Ivan Cerro

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, il 6 FEB. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Ivan Cerro

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta: 6 FEB. 2013
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, il 6 FEB. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Ivan Cerro

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

6 FEB. 2013
Minturno, li / /



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE

COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Delibera: **6**

Oggetto: Installazione ed esercizio degli impianti di telecomunicazione per la telefonia cellulare. Approvazione regolamento comunale.

del **23/01/2013**

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di **gennaio** alle ore **18.05**, nell'aula delle adunanze, in sessione **straordinaria** ed in prima convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Dott. Paolo Graziano - **Sindaco**
Izzo Giovambattista
Corrente Filippo
Sparagna Francesco
Zasa Americo
Bembo Mino Daniele
Cardillo Giuliano Mario
Fedele Vincenzo
Riccardelli Domenico

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Nominativi

Ruberto Mario
Conte Elena
Stefanelli Gerardo
Nuzzo Immacolata
Chianese Raffaele
Faticoni Maurizio
Tomao Giuseppe
Russo Giuseppe

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X

Assessori esterni:

Nominativi

Aristide GALASSO
Roberto LEPONE
Fabio SALTARELLI

Presente	Assente
X	
X	
X	

Nominativi

Gianfranco COLACICCO
Manuela CAPPUCCIA

Presente	Assente
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ivan Cerro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Presiede il Dott. Izzo Giovambattista nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona l'Assessore Lepone R.. E' presente in Aula la Responsabile del Servizio Urbanistica Arch. Gallucci.
Ricorda che la necessità di questo Regolamento è dovuta al fatto di mettere un punto fisso nella regolamentazione delle antenne che, ad oggi mancava.
Negli ultimi tempi in questo Comune vi è stato uno sviluppo crescente della telefonia mobile con conseguente localizzazione generalizzata di impianti di telecomunicazione e questa cosa crea interesse ed allarme della popolazione per il forte impatto ambientale e sociale che riveste.
Illustra i contenuti del regolamento nei suoi punti essenziali.

Esce dall'Aula l'Assessore Colacicco.

Ultimata la relazione, viene dichiarata aperta la discussione nella quale intervengono:

IZZO G.: ringrazia il Consigliere Ruberto per l'impegno profuso.

Stefanelli G.: esprime il proprio apprezzamento per il lavoro che è stato fatto. E' una attività di tutela che per troppo tempo è stata trascurata. Vi è ancora molto da fare nel settore dell'inquinamento. Il Comune deve dotarsi anche del Piano Acustico.

Chianese R.: era da tempo che si avvertiva questa esigenza. Ringrazia il Consigliere Stefanelli per aver portato all'attenzione del Consiglio Comunale questa problematica in una delle ultime sessioni consiliari. I tempi cambiano e le sensibilità sono diverse. Non era possibile continuare a procedere come si stava facendo. Gli impianti di telefonia non devono essere un fatto privato bensì pubblico.

Nuzzo I.: chiede se esista una mappatura delle antenne installate sul territorio. Auspica la migliore distribuzione degli impianti facendo in modo che queste siano poste ad adeguata distanza dalle scuole e comunque lontano da tutti gli obiettivi sensibili. Ringrazia il Consigliere Stefanelli e l'Amministrazione per l'impegno profuso.

Arch. Gallucci: illustra alcuni punti tecnici del Piano. Evidenzia l'importanza della problematica alla cui base vi è anche la necessità di tacitare l'allarme dei cittadini. Sono comunque opere di urbanizzazione e di pubblica utilità che senza regolamento non potevano essere contrastate. Occorrerà affidarsi a persone competenti per la redazione del Piano Attuativo.

Ruberto M.: per la redazione del Piano Attuativo occorrerà prevedere nel prossimo bilancio adeguate risorse.

Lepone R.: fa presente che nella proposta di deliberazione va emendato il comma 4 dell'art.3 secondo cui "... i proventi derivanti da allocazioni di impianti su proprietà comunali confluiscono in un apposito capitolo vincolato di bilancio, le cui somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per opere di monitoraggio e/o risanamento ambientale, secondo un piano preordinato ed appositamente programmato..." , con la seguente nuova versione: "i proventi derivanti da allocazioni di impianti su proprietà comunali confluiscono nel bilancio e verranno destinati nel rispetto del regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate extratributarie di cui alla delibera di Giunta n. 84 del 21.12.1999".

Non essendovi osservazioni in merito, la proposta di delibera verrà votata in uno con l'emendamento proposto.

Stefanelli G.: invita il Sindaco a reperire i fondi necessari per la redazione del Piano di Localizzazione delle antenne ed a rivedere gli impianti già installati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Minturno, come tutte le realtà urbanizzate, ha assistito nell'ultimo decennio ad uno sviluppo crescente della telefonia mobile, con conseguente localizzazione generalizzata di impianti di telecomunicazione;

- che l'installazione di detti manufatti attiva un particolare interesse da parte dei cittadini e delle Amministrazioni per il forte impatto ambientale e sociale di tale fenomeno sul territorio;

- che nelle aree più densamente abitate, al fine di garantire standards qualitativi adeguati al servizio offerto, è spesso richiesto dai gestori di inserire gli impianti all'interno del centro edificato, sopra edifici o in vicinanza degli stessi;

- che chi viene coinvolto da vicino dai predetti impianti spesso ritiene di subire danni, sia per una svalutazione del proprio immobile che per eventuali conseguenze negative sulla salute prodotte dai campi elettromagnetici, oltre che per le ripercussioni che potrebbero sorgere nella gestione dell'edificio interessato, nel caso in cui le installazioni avvengano su fabbricati;

Visto il parere favorevole, espresso in data 18/01/2013 dal Responsabile del Servizio Urbanistica arch. Lucia Gallucci, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come riscritto dal D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012;

Dato atto che dalla presente Deliberazione non derivano oneri diretti a carico del bilancio comunale e che, quindi, non vi è necessità di acquisire il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al predetto D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Antonio Rasile;

Consiglieri presenti e votanti n. 13;

Con voto unanime, espresso per appello nominale,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento comunale per la installazione e l'esercizio delle infrastrutture di telecomunicazione per la telefonia mobile, allegato con la lettera A) alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

2. Di stabilire che, successivamente alla suddetta approvazione, dovrà essere predisposto un apposito Piano con dettagliate norme di attuazione, completo della localizzazione dei siti ritenuti idonei per l'installazione degli impianti in oggetto;

3. Di stabilire che il Regolamento di cui alla presente Deliberazione diventa operativo dalla data della sua approvazione in Consiglio Comunale, onde evitare che nuovo assetto del territorio programmato dall'Amministrazione possa essere compromesso da interventi realizzati medio tempore e con esso contrastanti, ancorché rispettosi della previgente disciplina;

4. CON separata votazione ad esito unanime ed in considerazione della rivestita urgenza, la presente deliberazione viene resa di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 6 DEL 23/01/2013

- che va, tuttavia, considerato che il servizio di telefonia mobile, assimilato per legge alle opere di urbanizzazione, fornisce un servizio di pubblica utilità per le chiamate d'emergenza, per segnalazioni e soccorsi di vario tipo;

- che, in considerazione delle esigenze e problematiche sopra richiamate, nell'intesa di consentire agli operatori di telefonia di offrire un servizio sempre più adeguato alle esigenze degli utenti, senza dimenticare il diritto alla salute di tutti i cittadini, si ritiene opportuno regolamentare gli interventi ed individuare, successivamente, le aree ritenute più idonee per la localizzazione di detti impianti, tenendo conto della tutela dell'ambiente e del paesaggio, dell'uso razionale del territorio, del rispetto dei limiti di esposizione per la salute dei cittadini, nonché dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti per legge;

Vista:

- la Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 "Protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e il successivo Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 8 luglio 2003, che introduce e definisce tre livelli di protezione della salute e dell'ambiente, quali:

- il "*limite di esposizione*", ovvero il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato in nessuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
- il "*valore di attenzione*", ovvero il valore che non deve essere superato negli ambienti e luoghi adibiti a permanenze prolungate non inferiori alle 4 ore, che costituisce una misura di cautela e precauzione per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi all'esposizione ai campi generati al loro interno, includendo nella categoria anche le pertinenze esterne agli edifici, come i balconi, i terrazzi e i cortili, fruibili come ambienti abitativi;
- gli "*obiettivi di qualità*", ovvero i valori fissati dallo Stato per la progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi, nelle aree intensamente frequentate, comprendendo le superfici edificate, ovvero attrezzate permanentemente, per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi;

Considerato:

1. che ai Comuni è data la possibilità di approvare un apposito Regolamento, nel rispetto delle vigenti leggi, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli interventi in oggetto e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, disciplinando il regime autorizzatorio dei nuovi impianti di telecomunicazione, gli adeguamenti e le azioni di risanamento di quelli già esistenti, gli aspetti istituzionali, le competenze e gli obiettivi di qualità, in coerenza sia con i principi stabiliti dall'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001, che con l'intera normativa vigente in materia;
2. che la regolamentazione degli interventi per la telefonia mobile, di cui alla presente Deliberazione, rientra tra le facoltà decisionali attribuite ai Comuni, così come uno specifico Piano comunale rientra tra gli atti di pianificazione locale;
3. che, per quanto suddetto, si rende quindi necessario predisporre, successivamente all'approvazione del Regolamento in oggetto, un apposito Piano con chiare norme di attuazione, completo della localizzazione dei siti ritenuti idonei per installazione di dette infrastrutture, allo scopo sia di assicurare il servizio ai gestori degli impianti, sia di salvaguardare la salute delle persone e garantire l'uso razionale ed ordinato del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, che costituiscono patrimonio dell'intera comunità;
4. che, attraverso il Piano da predisporre, la localizzazione delle predette infrastrutture va effettuata tenendo conto delle aree sensibili come scuole, asili, aree per il gioco e lo sport, all'interno delle quali va esclusa l'installazione degli impianti, mettendo in evidenza le proprietà pubbliche che meglio si adattano per tali interventi;

Tutto ciò premesso,

Vista la Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 - "Protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Visto il Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 8 luglio 2003;

Visto il Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche");

Visto il parere favorevole, espresso all'unanimità dei presenti in data 14/01/2013 e in data 16/01/2013 dalla Commissione Consiliare Urbanistica,;

5. Sono, inoltre, fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge n. 249 del 31 luglio 1997

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori e gli impianti realizzati da Enti Pubblici, comprese le Forze armate e le Forze di Polizia, solo se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di cui al comma 2, anche se realizzati da Enti Pubblici.

2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, ossia sistemi caratterizzati da un minor impatto visivo e a corto raggio d'azione che garantiscono la copertura del servizio nella aree a maggior traffico telefonico (microcelle) e negli ambienti interni (picocelle), gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili, eventualmente installati nel territorio del Comune di Minturno.

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n. 36 del 22 febbraio 2001, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali), del Decreto Ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana"), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz") e del Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche").

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Capo I

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile - Dpr 3/8/1998
 PROVINCIA DI LATINA
 SERVIZIO URBANISTICA

Città di Minturno

Allegato alla delibera
 n. 06
 G.C.C. N.
 del 23-1-2013

1. Gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti radiotelevisivi devono essere localizzati in aree industriali, agricole, boschive e periferiche, con i

ART. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Capo II

2. Allo scopo di perseguire i suddetti obiettivi i soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti di cui al punto 2. dell'art. 1 devono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

h) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminar, convegni ed altro ritenuto dal Comune utile per le finalità stabilite.

g) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

f) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;

e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione, anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni;

d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;

c) disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione, la delocalizzazione, la dismissione e, in generale, la gestione di tutti gli impianti di cui al punto 2. dell'art. 1;

b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;

a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari; seguenti finalità e obiettivi:

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui al punto 1. del predetto art. 1, il Comune stabilisce e persegue le

ART. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

(Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

- seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:
- aree agricole, boschive o comunque verdi, prive di abitazioni e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni di tipo ambientale e paesaggistico;
 - aree industriali prevalentemente a bassa occupazione e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotonde, ecc.), compatibilmente con quanto stabilito dal vigente Codice della Strada;
 - aree di rispetto cimiteriale;
 - altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili, così come definite all'art. 5 del presente Regolamento.
2. L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, deve essere adeguatamente motivata e sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui al successivo art. 9. In ogni caso non è consentita l'installazione degli impianti in corrispondenza dei siti sensibili di cui al successivo art. 5.
3. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, di norma e con priorità, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile e previa verifica congiunta tra Comune e gestore e con l'assenso del Comune, essi possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
4. I proventi derivanti da allocazioni di impianti su proprietà comunali confluiscono nel bilancio e verranno destinati nel rispetto del regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate extratributarie di cui alla delibera di Giunta n. 84 del 21.12.1999.
5. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, o quantomeno all'interno di siti comuni (preferibilmente in aree non abitate), al fine di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree interessate dagli interventi di cui al presente articolo.

ART. 5 - AREE SENSIBILI

abilitativo si intende revocato.

3. Per gli impianti esistenti, qualora in contrasto con il presente Regolamento, è obbligatorio richiedere un nuovo provvedimento unico presso il S.U.A.P. comunale, per una rilocazione compatibile, entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo le procedure di cui al successivo art. 8; superato tale termine infortunatamente, il titolo

utilità.

2. I divieti di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.), solo se dichiarati indispensabili a garantire i servizi di pubblica

fascie di rispetto.

e) su pubbliche condotte idriche e fognarie, linee elettriche e di gas, e relative

lgs. 490/99);

d) sui fabbricati ed immobili di cui al D. lgs. 42/04 (ex L. 1089/39 - ex D.

sifatte aree;

c) nelle aree soggette a vincolo paesistico, ai sensi del D. lgs. 42/04 (ex L. 1497/39 - ex D. lgs. 490/99), salvo previo assenso del Comune e previa

normative per sifatte aree;

b) nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, ai sensi del D. lgs. 42/04 (ex L. 431/85 - ex D. lgs. 490/99), salvo previo assenso del Comune e

a) nelle aree sensibili, come definite al successivo art. 5;

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

con colorazioni vistose, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati

al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

a) privilegiare, nella scelta del sito, aree già servite da viabilità ed accessibili,

impianto deve seguire i seguenti criteri:

8. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo

di telefonia cellulare.

7. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti

1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 10, è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, del programma annuale di sviluppo delle reti, ovvero del Piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

Capo III

4. Il Servizio Lavori Pubblici comunale, in collaborazione con il Servizio Urbanistica, cura il Catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa consultabile da chiunque.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda con la localizzazione cartografica e la descrizione delle caratteristiche. Ad ogni scheda devono essere allegati tutti i documenti relativi al titolo abilitativo, compresi i pareri Arpa ed Ausl, ed i controlli effettuati.

2. Ai fini della formazione del Catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, un'apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti esistenti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.

1. Il Comune istituisce il Catasto degli impianti radiotelevisivi e per le telecomunicazioni.

ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Con apposito Piano comunale, la cui procedura dovrà essere avviata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno, tra l'altro, individuati cartograficamente i siti maggiormente idonei all'installazione dei nuovi impianti e rilevati gli impianti esistenti, suddivisi per gestore.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI SITI E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

a) asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
b) ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
c) edifici destinati alla residenza o all'attività lavorativa e/o di studio.

2. In tali aree ricadono:

1. Per aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze esterne, adibiti a permanenze di persone non inferiori alle 4 ore giornaliere, sui quali e/o in corrispondenza dei quali è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.

2. La presentazione dei piani annuali della installazione degli impianti deve essere corredata:

- a) da una planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
- b) da una planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II, art. 3;

c) dalla documentazione tecnica prevista dall'articolo 13 del presente Regolamento per gli impianti mobili su carrato ed impianti provvisori;

d) da una relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione, nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.

3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e, comunque, alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture.

4. Il Piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione (G.T.V.) di cui all'art. 9.

5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani annuali entro novanta giorni successivi al 30 settembre.

6. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 60 gg. dalla richiesta, il Piano verrà archiviato. Il G.T.V. ha il compito di verificare:

- a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
- b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4 e 5 e delle individuazioni dei siti, come stabilite dall'apposito Piano comunale di cui all'art. 6.

7. La verifica di cui al precedente punto 4. si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti.

8. I risultati della verifica devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

9. In caso di approvazione, tali risultati devono essere siglati da Comune e soggetti richiedenti in un accordo di programma per il rispetto dei reciproci impegni.

10. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del

2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio preposto (Servizio Urbanistica) soltanto dopo aver verificato la compatibilità degli impianti con la vigente normativa, con il presente Regolamento e con il Piano comunale di cui al Capo II, art. 6, successivamente alla entrata in vigore dello

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, da parte del Comune, nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 e segg. del Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e s.m.i..

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE

Capo IV

3. Del Gruppo Tecnico di Valutazione può far parte un esperto in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato dal Comune con atto ufficiale e un rappresentante per ogni Comitato cittadino eventualmente ed ufficialmente costituito, attivo sulla specifica materia.

d) un rappresentante delle associazioni ambientaliste eventualmente presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico, designato dalle Associazioni medesime.

c) un responsabile Ausl;

b) un responsabile Arpa;

a) i Responsabili comunali del Servizio Ambiente e del Servizio Urbanistica, o dipendenti comunali da loro appositamente delegati;

2. Tale G.T.V. è composto da:

1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento, nonché per verificarne l'attuazione e garantire un'efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati, viene istituito, contestualmente all'approvazione del Piano di cui all'art. 6, il Gruppo Tecnico di Valutazione (G.T.V.) con funzione propositiva e consultiva e con parere da acquisire obbligatoriamente nei casi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 9 - GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

11. I Piani annuali approvati vengono pubblicati sul sito istituzionale e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede, inoltre, ad informare la cittadinanza con pubblici avvisi.

presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art. 7.

stesso. Detta autorizzazione è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.

3. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti alla procedura semplificata di cui all'art. 87 del Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 e s.m.i., ed allegati modelli, a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti maggiormente idonei di cui al Capo II, art. 3 e nel rispetto degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

4. L'autorizzazione comunale di cui al precedente comma 2. è rilasciata entro i termini previsti dalla vigente normativa.

5. La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre alla documentazione tecnica di cui al Capo V, art. 11 del presente Regolamento, gli estremi di tutte le altre autorizzazioni rilasciate, in conformità con le leggi vigenti, compresi i pareri e/o autorizzazioni Arpa, Ausl, Genio Civile, Vigili del Fuoco e di altri enti, qualora la localizzazione dell'impianto lo richieda.

6. L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce, nel caso non siano stati presentati dalla parte interessata, i pareri e/o le autorizzazioni:

a) dell'ARPA, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPA valuterà, altresì, l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi;

b) dell'Ausl, cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPA, per i profili di propria competenza;

c) del Genio Civile, dei Vigili del Fuoco e di altri enti, qualora la localizzazione dell'impianto lo richieda.

8. La realizzazione di opere in assenza dell'autorizzazione o in sua difformità è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i..

Capo V

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER IMPIANTI FISSI

1. Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti fissi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10, devono essere presentate al competente Ufficio comunale in conformità al relativo modello di cui agli allegati al D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. e devono essere corredate dagli atti e documenti elencati dalla norma.

In particolare, oltre a quanto richiesto al comma precedente, alle istanze deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., con la quale egli si impegna a realizzare l'impianto e a mantenerlo in esercizio conformemente al progetto presentato ed autorizzato;
- b) dichiarazione del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., con la quale egli attesta di essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita e che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento, nonché dal Piano di cui all'art. 6.;

- c) progetto edilizio, redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, completo di una relazione esaustiva nei seguenti punti:
 - 1) indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
 - 2) tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
 - 3) tipologia di utilizzo dell'impianto;

- 4) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmettente;
- 5) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- 6) caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali i diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico), direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante, riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;

- 7) massima potenza ammessa in antenna;
- 8) massima potenza irradiata;
- 9) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
- 10) precisioni su quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m. dall'impianto oggetto della richiesta;

11) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto; tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;

12) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento, come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;

13) documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;

14) elaborati grafici del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, con piante e sezioni, corredati da:

- carte topografiche in scala 1:2000, nelle quali siano evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri;
- cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000, riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

d) dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice e D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa, da trasmettere prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 12 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Entro 7 giorni dalla data di installazione dell'impianto, il direttore dei lavori deve presentare all'Ufficio comunale competente una dichiarazione di fine lavori, firmata e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto al progetto autorizzato.

2. Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori di cui al comma precedente l'impianto può essere attivato. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non può essere attivato.

3. Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore deve dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso, sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPA, per le verifiche di competenza.

ARTICOLO 13 - IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

IMPIANTI

ART. 15 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI

3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DM 381/98 e s.m.i..
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune, comprese le Forze armate e le Forze di Polizia, che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diritti alla difesa nazionale.

ART. 14 - IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo, nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standards urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri ARPA ed AUSL. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi.

8) la potenza massima immessa in antenna.

7) la frequenza utilizzata;

6) la polarizzazione;

5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

4) il guadagno dell'antenna;

3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna

a) l'ubicazione dell'impianto;

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

- potranno superare un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3.** I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati con specifiche ordinanze comunali e, comunque, non potranno superare un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2.** L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9, nel rispetto delle norme vigenti e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti di cui al Capo II, art. 3 del presente Regolamento e dell'individuazione delle aree previste dal Piano di cui all'art. 6..
- 1.** Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
- gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal Piano di cui all'art. 6, ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 5, del presente Regolamento comunale;
 - è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

ART. 17 - RILocalizzazione DEGLI IMPIANTI

- accordi con i gestori.
- 3.** Le azioni di risanamento sono finalizzate, inoltre, al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.
- 2.** Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'Arpa e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, riscontrerà livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
- 1.** Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della Legge n. 36/2001 e s.m.i..

Art. 16 - AZIONI DI RISANAMENTO

Capo VI

- elettromagnetici.
- 3.** Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.
- 2.** Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

3. Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di

2. Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), il Responsabile del Servizio preposto emette Ordinanza di disattivazione dell'impianto.

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di violazione delle condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, viene emessa Ordinanza, da parte del Responsabile del Servizio preposto, per il ripristino di quanto prescritto entro il termine massimo di 60 giorni.

ART. 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo VIII

5. Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla, altresì, l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

4. Il Comune garantisce a tutti i cittadini l'accesso ai dati e alle misure adottate, su semplice richiesta.

3. Oltre a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centrale acquistate dal Comune. La scelta della posizione delle centraline può essere concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale al fine di monitorare continuamente, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici, effettuati dall'Arpa su richiesta degli uffici tecnici comunali. I controlli devono essere finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto, dichiarati dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'Arpa e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, in base alle rispettive competenze.

ART. 18 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Capo VII

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o, comunque, pendenti alla data di entrata in vigore ed in caso di lavori non ancora iniziati.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza e a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 20 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

5. In caso d'inservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi e, comunque, fino al ripristino delle condizioni e prescrizioni non osservate; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e s.m.i. e dai relativi decreti di attuazione, nonché dal D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. nei casi di cui al precedente punto 3.
4. In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo, come previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, viene ordinata la disattivazione del medesimo.
5. In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo, come previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001, capo II del titolo IV e s.m.i..